

**Accordo regionale tra le OO.SS CGIL scuola - CISL scuola e la FISM  
(Federazione Italiana Scuola Materne)**

**LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO**

Nelle persone di: Mara CECCHETTI per la CGIL Scuola – Maresa RAPEZZANO SUPPO e Stefano POGGIO per la CISL Scuola e per la FISM: dal Segretario sig. Piergiorgio BIANCO, dal consulente MASSONI geom. Stefano, dalla consulente MOSCIATTI ROVELLA rag. Gianfranca e dal consulente UMANA rag. Marco ha raggiunto la seguente intesa.

**A – GESTIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro del personale è di 37 ore settimanali con eccezione del personale inquadrato nel VI livello retributivo per il quale l'orario settimanale è di 32 ore e del personale inquadrato nel V livello dell'area del personale educativo e docente per i servizi all'infanzia per il quale l'orario è di 35 ore settimanali.

Se per migliorare il servizio, la scuola richiede al personale di VI livello, a 32 ore settimanali, un orario di 35 ore settimanali (che devono essere programmate all'inizio dell'anno) il docente dovrà prestarle.

Tali ore saranno recuperate nei periodi di sospensione dell'attività didattica, a luglio, come giorni di ferie aggiuntive, come permessi brevi, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 54 del CCNL, o a recupero di ritardi nel corso dell'anno.

Una settimana di recupero corrisponde a 32 ore prestate.

Le ore di attività didattica prestate oltre le 32 ed entro le 35, se non recuperate nell'anno scolastico, saranno retribuite con tariffa ordinaria.

Le ore di attività didattica oltre le 35 sono a tutti gli effetti prestazione straordinaria da conteggiare, a favore del docente, e come tali da retribuire mensilmente maggiorate del 25%.

**B – DISTRIBUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA NEL CORSO DELL'ANNO**

Premesso che la dizione contrattuale "L'attività didattica si articola su 10 mesi dell'anno" (art. 42) ha generato applicazioni difformi, e diverso comportamento e trattamento è stato adottato nei confronti dei dipendenti nei periodi di sospensione dell'attività didattica in occasione delle festività natalizie, pasquali e del periodo estivo, si concorda:

**1. VACANZE NATALIZIE – PASQUALI – CARNEVALE – eventuali PONTI**

In considerazione che tali periodi sono vacanza per i bambini, ma non per il personale, viene stabilito che:

- a) **per il personale dell'Area del personale educativo e docente per i servizi all'infanzia**, di 6° livello, che non sarà convocato in servizio durante tali periodi, le ore corrispondenti, prestate al di fuori del proprio orario settimanale, conteggiate forfettariamente in 70 annue e da conteggiare in proporzione per i lavoratori part-time,

saranno utilizzate per: stesura del POF, programmazione, verifiche periodiche, incontri con i genitori, consigli di scuola, incontri di continuità con la scuola elementare, gite, uscite in giornata, feste della scuola materna (recite di Natale, Pasqua, di fine anno).

Si eviterà possibilmente che tali attività si svolgano in domeniche, festività o in orario serale.

**b) il personale non docente o comunque ad orario di 37 ore settimanali**, tenuto a lavorare tutti i giorni feriali, durante le vacanze di cui sopra potrà:

- lavorare, compatibilmente con le esigenze della scuola;
- utilizzare ferie, recupero di festività civili e religiose eventualmente cadenti di domenica;
- recupero di ore eccedenti l'orario contrattuale;
- richiedere permessi non retribuiti.

Le ore eventualmente effettuate in più, e non recuperate durante le vacanze, saranno pagate come straordinario.

## **2. ATTIVITA' AGGIUNTIVA ASSISTENZIALE PRESTATO NEL MESE DI LUGLIO**

Fermo restando quanto disposto dal CCNL all'articolo 42, comma 5 ed all'articolo 45, si conviene che nel mese di luglio la Gestione della scuola possa richiedere al personale dell'**Area del personale educativo e docente per i servizi all'infanzia** inquadrato al 6° livello lo svolgimento di attività assistenziale a fronte di bambini, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi continuativi, o a 64 ore nell'arco di 3 settimane, da conteggiare in proporzione per il personale part-time in base al proprio orario.

Al personale che ha prestato nel corso dell'anno scolastico attività lavorativa oltre le 32 ore e fino a 35 settimanali, saranno corrisposte per le ore non recuperate (64), in aggiunta alla normale retribuzione, tante quote orarie maggiorate forfetariamente del 30%. Resta inteso che per coloro che nel corso dell'anno avessero già usufruito di permessi a recupero di tali ore non sarà corrisposta la retribuzione maggiorata.

Al personale con orario part-time orizzontale inquadrato nel VI livello retributivo, le ore supplementari lavorate, come previsto all'art. 31 punto b., dovranno essere retribuite come ordinarie, o potranno essere recuperate:

- a luglio come giorni/ore di ferie aggiuntive,
- con permessi brevi in aggiunta a quelli previsti all'art. 54
- a recupero di ritardi nel corso dell'anno.

Al personale che ha prestato nel corso dell'anno scolastico attività lavorativa per 32 ore settimanali sarà corrisposta, per le 64 ore del mese di luglio, la sola maggiorazione forfetaria del 10% in aggiunta alla normale retribuzione.

Per le ore lavorate a fronte dell'attività assistenziale, sarà corrisposta la sola maggiorazione forfetaria del 10% in aggiunta alla normale retribuzione.

Analogamente anche al personale non docente che lavora a luglio, impegnato contestualmente alle attività assistenziali della scuola, sarà erogata, in aggiunta alla normale retribuzione, la sola maggiorazione forfetaria del 10%.

Tali compensi sono correlati alla realizzazione del progetto di attività assistenziale di cui al precedente punto 2.

**Si rammenta che, come per la maturazione delle ferie, anche il conteggio delle ore di cui ai punti 1 – 2 deve essere contabilizzato dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.**

**Resta inteso che lo stipendio non subirà variazioni per il personale dell' "area del personale educativo e docente per i servizi all'infanzia" di 6° livello.**

### **3 PERSONALE EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO INQUADRATO NEL 5° LIVELLO**

Questo personale, con orario settimanale di 35 ore, **non è tenuto a lavorare durante le vacanze dei bambini di Natale e Pasqua, ecc., mentre è tenuto prestare la propria opera nel mese di luglio prima del periodo feriale.**

Resta inteso che lo stipendio non subirà variazioni.

Le ore di attività oltre le 35 sono a tutti gli effetti prestazione straordinaria, da retribuire mensilmente con maggiorazione del 25%.

### **4 PERSONALE NON DOCENTE**

#### **Mansioni promiscue – Art. 25 del CCNL comma 1**

Si ribadisce che quando il dipendente non docente sia addetto, in modo permanente, a mansioni promiscue, la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore, ed in tale livello deve essere inquadrato, fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidate.

**Il presente accordo decorrerà dall'anno scolastico attuale e avrà termine con il rinnovo del prossimo C.C.N.L.**

Torino, 15 dicembre 2003

Nota a verbale:

Le parti firmatarie si impegnano entro tre mesi dalla firma del presente accordo a trovare soluzione al problema della sostituzione del personale docente e non docente assente per un periodo superiore ad una settimana lavorativa.

22 dicembre 2003